



COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO
disciplinante l'installazione di chioschi
e di strutture temporanee in aree
pubbliche

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2015

Sommario

Art. 1 – finalità

Art. 2 - definizione di chiosco e di strutture temporanee

Art. 3 – localizzazione

TITOLO I

CONCESSIONE E/O LOCAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER CHIOSCHI

Art. 4 – affidamento a privati

Art. 5 – selezione

Art. 6 – convenzione

Art. 7 – incedibilità e durata

Art. 8 – autorizzazione per la costruzione

Art. 9 – corrispettivo

Art. 10 – recesso

Art. 11 – Riconsegna del sito al termine della concessione

Art. 12 – diritti del Comune

Art. 13 – decesso del concessionario

Art. 14 – revoca e sanzioni

Art. 15 – norme transitorie

TITOLO II

STRUTTURE TEMPORANEE

Art. 16 – provvedimento autorizzatorio

Art. 17 – durata

Art. 18 – corrispettivo

TITOLO III

NORME TECNICHE

Art. 19 – caratteristiche dei siti per installazione dei chioschi

Art. 20 – caratteristiche dei siti per l'installazione di strutture temporanee

Art. 21 – ambito di applicazione

Art. 22 – criteri di collocazione

Art. 23 – caratteristiche dei chioschi

Art. 24 – provvedimenti autorizzatori

Art. 25 - concessione del suolo pubblico

Art. 26 – manutenzione e responsabilità

Art. 27 – sanzioni

Art.28 – Norme finali

Art.29 – Entrata in vigore

ALLEGATO A - localizzazione

ALLEGATO B – prescrizioni tecniche

ALLEGATO – Convenzione tipo

REGOLAMENTO
disciplinante l'installazione di chioschi
e di strutture temporanee in aree pubbliche

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi e delle strutture temporanee, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione o concessione a "titolo precario" (tempo determinato).

Art. 2– Definizione di chiosco e di strutture temporanee

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento per chiosco s'intende ogni manufatto isolato di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, privato e/o gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Ente proprietario.

2. Per struttura temporanea s'intende l'installazione di manufatti posati su suolo pubblico, solitamente a servizio di pubblici esercizi, quali gazebo, ombrelloni, sedie tavolini e fioriere e quant'altro atto a delimitare lo spazio esterno.

Art. 3 – Localizzazione

La localizzazione dei chioschi è stabilita da uno specifico piano allegato al presente regolamento – allegato A - predisposto dal settore tecnico in collaborazione, per la parte di loro competenza, con il servizio commercio e Polizia Municipale.

Per le distanze dalle strade e dai confini si fa riferimento alla normativa vigente ed a quanto previsto nel successivo capitolo "norme tecniche".

L'individuazione delle aree e la tipologia va fatta nel rispetto del presente regolamento e dell'utilità alla valorizzazione delle specifiche funzioni della zona.

TITOLO I
CONCESSIONE E/O LOCAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER CHIOSCHI

Art. 4 – Affidamento a privati

1. Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica l'uso temporaneo a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare alla realizzazione di chioschi;

2. Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione o locazione.

3. Per i chioschi può essere richiesta la concessione di una ulteriore area di pertinenza a servizio del chiosco medesimo, che non può essere superiore al 100% della superficie del chiosco ed una ulteriore occupazione di suolo pubblico esclusivamente a carattere temporaneo stagionale per una superficie massima al 100% della superficie del chiosco.

3. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione precaria di aree per l'installazione di chioschi, o per la locazione, tutte le persone sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- che alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni;

- che siano in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'unione Europea, ovvero che abbiano residenza in Italia per gli stranieri se appartenenti a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
- che non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- che non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- che non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Che non siano debitori nei confronti dell'Ente.

Art. 5 - Selezione

1. La selezione del concessionario sarà affidata al SUAP nel rispetto dei seguenti criteri.
2. La selezione del concessionario per tutte le tipologie di chioschi sarà valutata in base al seguente punteggio (max 20pt):
 - a) miglior progetto punti fino a 8 punti (privilegiando progetti con minor impatto sull'area interessata, che propongano iniziative per lo sviluppo del turismo, o che prevedano l'impegno alla manutenzione dell'area in cui si colloca il manufatto)
 - b) migliore offerta economica fino a 5 punti
 - c) iscrizione nelle liste di collocamento punti 2
 - d) residenza nel Comune di Loiano punti 3

Per le associazioni, società, cooperative e fondazioni va riferita al legale rappresentante
 - e) soggetti diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/92 o con invalidità superiore al 46% punti 2
3. A parità di punteggio si procederà all'assegnazione in favore di coloro che non esercitano alcuna attività commerciale nel territorio del Comune ed in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'assegnazione con il sistema del sorteggio.

Art. 6 – Convenzione

1. I rapporti tra Comune e concessionario sono regolati mediante convenzione conforme allo schema allegato al presente regolamento. Alla convenzione dovrà essere allegata polizza assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi assunti per un importo corrispondente al 100% del costo di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione.
2. La polizza deve contenere coprire i danni provocati a terzi nonché alle strutture pubbliche concesse, e contenere inoltre la possibilità di esercizio del diritto di escussione diretta nei confronti del concessionario da parte del Comune e l'espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
3. Dovrà inoltre essere presentata una polizza a garanzia del ripristino dei luoghi in caso di revoca/rinuncia/scadenza della concessione il cui corrispettivo andrà calcolato in sede di rilascio del titolo autorizzativo per la costruzione. Tale polizza dovrà contenere una clausola con cui l'istituto fidejussore si impegna ad aggiornare ogni anno il valore della garanzia in questione nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato

residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata il titolo edilizio. L'aggiornamento dovrà essere effettuato sulla base dei dati pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT, relativi al capoluogo provinciale

Art. 7 – Incedibilità e durata

1. La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi ha la durata di anni sei con possibilità di rinnovo per altri sei.
2. La concessione o locazione non è cedibile a terzi ed è espressamente vietato il subaffitto.
3. E' facoltà del concessionario recedere dal rapporto di convenzione con preavviso di mesi 6 da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Eventuali migliorie all'area di pertinenza, eventualmente autorizzate dall'Ente nel corso della concessione, restano comunque acquisite al patrimonio dell'Ente senza rivalsa alcuna da parte del concessionario.

Art. 8 – Autorizzazione per la costruzione

1. Il privato, ottenuta la concessione di area pubblica, dovrà munirsi del provvedimento autorizzatorio alla costruzione oltre che di tutte le necessarie autorizzazioni di legge.
2. Il provvedimento autorizzatorio va richiesto, se ricorre il caso, allo Sportello Unico Attività Produttive entro 30 giorni dalla stipula della convenzione. L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro dodici mesi dalla stipula della convenzione.
3. Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario potrà concedersi una sola volta una proroga non superiore a sei mesi.

Art. 9 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo sarà determinato in base alla superficie del chiosco, e dell'area di pertinenza da versarsi annualmente anticipatamente, pena la decadenza della concessione, nel seguente modo:
 - Canone di occupazione del suolo pubblico, secondo quanto stabilito dal regolamento dei tributi;
 - canone di concessione: pari ad € 60,00/mq (Detto importo verrà aggiornato annualmente, in base al 100% dell'indice Istat FOI per la provincia di Bologna).
 - Diritti di segreteria nella misura di legge vigente al momento del rilascio.
2. Andrà inoltre corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico per l'eventuale occupazione temporanea stagionale

Art. 10 – Recesso

1. Per giustificati motivi di pubblico interesse il Comune potrà in qualsiasi momento revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.
2. Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca va comunicato al concessionario con preavviso di almeno un anno.

Art. 11 – Riconsegna del sito al termine della concessione

1. Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 gg.
2. Trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione con spese a carico del concessionario.
3. In alternativa potrà essere valutata la messa a disposizione del chiosco per l'eventuale nuovo bando, su richiesta del concessionario corredata della valorizzazione delle attrezzature messe a disposizione, fermo restando che è facoltà del nuovo concessionario accettare o meno tale disponibilità

Art. 12 – Diritti del Comune

1. Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.
2. In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono etc. del Chiosco, il Comune ha pieno ed incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene, ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di 30 gg.
In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.
3. Le eventuali spese di custodia saranno poste a carico del concessionario.

Art. 13 – Decesso del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario, è facoltà del Comune, autorizzare la novazione soggettiva del rapporto di concessione, per il coniuge superstite o per il figlio convivente al fine di assicurare il sostentamento della famiglia. In tal caso la novazione sarà rilasciata previa rideterminazione del canone se trascorsi 2 anni dalla originaria concessione. L'attività dovrà essere intrapresa entro sei mesi dal decesso dell'originario concessionario sempre che il subentrante possieda i requisiti per l'esercizio dell'attività.

Art. 14 – Revoca – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia. Sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni vigenti, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformazione secondo quanto disposto dal presente regolamento sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.
3. La concessione in uso dell'area è revocabile:
 - a) in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
 - b) per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
 - c) per mancato pagamento del canone concessorio annuale;
 - d) per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente regolamento;
 - e) quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti ordinata o degradata;

- f) quando la stessa abbia subito modificazioni rispetto allo stato originario assentito;
 - g) per grave danneggiamento al manufatto dovuto al concessionario per causa non fortuita;
 - h) per perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 5;
4. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della strada e dal Regolamento di Polizia urbana.
 5. E' fatta sempre salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora la struttura comporti problemi per la circolazione per esigenze di mutato traffico veicolare, alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale ed i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

Art. 15 – Norme transitorie

1. I titolari di attività in chioschi già esistenti che sono sprovvisti di provvedimento autorizzatorio esplicito o di stipula di convenzione dovranno provvedere a regolarizzare le proprie posizioni entro e non oltre mesi tre dalla data di esecutività della deliberazione con cui si approva il presente regolamento e la durata della concessione sarà al massimo di anni 6 senza possibilità di proroga, a condizione che il chiosco venga spostato all'interno delle aree previste nel presente regolamento entro la data di apertura per la stagione 2016.
2. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica, nonché quelle relative alla sicurezza stradale.

TITOLO II STRUTTURE TEMPORANEE

Art. 16 – Autorizzazione all'installazione

1. L'installazione delle strutture temporanee deve essere autorizzata da apposito provvedimento oltre che essere subordinata a tutte le necessarie autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento dell'attività.
2. Il provvedimento autorizzatorio dovrà essere richiesto al SUAP, e verrà rilasciato nel rispetto delle norme tecniche che seguono.

Art. 17 – Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione temporanea può avere durata max tre anni rinnovabili di tre anni in tre anni.
2. Alla scadenza dell'autorizzazione il suolo dovrà essere libero che sarà rimosso a cura e spese del proprietario entro 5 gg. Trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione con spese a carico della ditta.

Art. 18 – Corrispettivo

1. Sarà determinato in base alla superficie della struttura e dell'area di pertinenza, da versarsi annualmente anticipatamente, pena la decadenza della concessione, nel seguente modo:
2. Canone di occupazione del suolo pubblico, secondo quanto stabilito dal regolamento dei tributi.

3. Diritti di segreteria nella misura di legge vigente al momento del rilascio

TITOLO III NORME TECNICHE

Art. 19 – Caratteristiche dei siti per installazione dei chioschi

1. I chioschi potranno essere collocati esclusivamente nelle zone individuate dalla planimetria di ubicazione allegata principalmente nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco;

Art. 20– Caratteristiche dei siti per installazione delle strutture temporanee

1. Le strutture temporanee possono essere installate in prossimità degli esercizi commerciali e pubblici esercizi.
2. Ove vi siano più esercizi adiacenti, la lunghezza in facciata per ciascuno non potrà superare quella corrispondente dei locali, mantenendo inoltre, su ciascuno dei lati ed a filo strada, fasce di rispetto della misura non inferiore a 0,90 mt al fine di garantire il passaggio dei disabili.
3. Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della strada, deve essere garantita l'incolumità dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da porre in opera. Per le predette finalità, è consentita l'occupazione di suolo pubblico purché venga assicurato il libero ed agevole transito ai pedoni e ai soggetti disabili e quindi con uno spazio variabile da mt 0,90 a mt 1,50.
4. Nelle fasce di rispetto deve essere stabilito il divieto assoluto di sosta ai veicoli.
5. Il passaggio pedonale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere consentito sul lato adiacente gli edifici e, secondo quanto stabilito dal codice della strada.
6. gli arredi e le strutture temporanee non devono costituire intralcio alla circolazione delle persone durante le ore di chiusura dei locali. I tavolini seduti ed elementi accessi mobili devono essere rimossi alla sera, e le tende chiuse.

Art. 21 – Ambito di applicazione

1. Sono individuate due categorie di chioschi:
 - a) Chioschi di interesse collettivo: servizio biglietteria, telefoni, rivendite giornali, di informazione.
 - b) Chioschi a carattere commerciale privato: somministrazione alimenti e bevande, vendita al dettaglio. Per quanto attiene alle caratteristiche igienico sanitarie si richiamano integralmente le disposizioni della normativa sanitaria vigente.

Art. 22 – Criteri di collocazione

1. La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici, prossimi alla installazione.
2. La collocazione del chiosco non sarà concessa:
 - a) dove la sua visuale precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestata su monumenti di pregio;
 - b) dove occorra garantire e valorizzare la legittimità di segni urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche;
 - c) quando esiste un altro chiosco a meno di 20 metri di distanza, solo per chioschi destinati al commercio e non a servizi;

- d) quando non rispetta le norme del nuovo codice della strada, salvo deroghe concesse dall'Ente proprietario della strada;
 - e) quando la sua presenza sul suolo pubblico costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare;
 - f) non esiste la possibilità di carico e scarico merci senza recare intralcio al traffico veicolare;
3. L'installazione, è consentita purché conforme ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con vincoli ambientali.

Art. 23 - Caratteristiche dei chioschi

1. I chioschi dovranno:

- a) essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste nel presente regolamento al titolo III;
- b) avere caratteristiche estetiche che non contrastino con l'ambiente ed il paesaggio;
- c) avere superficie complessiva chiusa di max mq 30 (trenta) e superficie coperta max mq 50 (cinquanta) complessivi;
- d) avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o di condizionamento, onde evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Art. 24 – Provvedimenti autorizzatori

1. L'installazione, modifica, ampliamento dei chioschi di cui al titolo I è soggetta a permesso di costruire ed in caso di attività produttive di cui al DPR 447/98, a provvedimento conclusivo dello Sportello unico attività produttive- SUAP-. Le procedure fanno riferimento alle specifiche normative.

2. L'installazione, modifica, ampliamento delle strutture temporanee di cui al titolo II è soggetta ad autorizzazione amministrativa, salvo altri pareri di legge. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione minima:

- relazione tecnica descrittiva
- elaborati grafici descrittivi recanti ubicazione planimetrica.

Art. 25 –Concessione del suolo pubblico

1. La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuale in due rate semestrali per i chioschi, nonché del canone di occupazione del suolo pubblico sia per i chioschi che per le strutture temporanee, come stabilito dagli art. nn. 8 e 18, da corrispondersi anticipatamente presso la tesoreria comunale nei termini e nelle modalità che saranno comunicate all'interessato. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza nonché nei casi di concessione di proroga, la struttura dovrà essere rimossa.

2. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

3. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione con preavviso di trenta giorni per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano.

4. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota già versata afferente il periodo di mancata occupazione.

5. Si determina la decadenza della concessione di diritto in caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, nel caso di sublocazione abusiva, di mutamento di destinazione d'uso della struttura o di modifiche non autorizzate.

6. E' sempre fatta salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi per la circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con esigenze di decoro urbano ed ambientale, o rechino disturbo alla quiete pubblica, e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

7. Nel caso in cui il concessionario non dovesse rispettare il pagamento anticipato del canone previsto, gli verrà revocata la concessione con ordine perentorio di lasciare libera l'area concessa nel termine di trenta giorni. In caso di inottemperanza interverrà il comune con spese a carico del concessionario.

8. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

Art. 26 – Manutenzione delle strutture e responsabilità

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.

2. La responsabilità penale e civile per danni arrecati a terzi o cose resta a totale carico del concessionario/autorizzato. Qualsiasi modifica delle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Art. 27 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione, delle sanzioni previste per le violazioni delle normative urbanistiche, edilizie, sanitarie, commerciali vigenti per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, ripristino e conformazione secondo quanto stabilito dal presente regolamento, sono punibili a norma dell'art. 650 del c.p. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500 ai sensi e per gli effetti della L.3/2003.

Art. 28 - Norme Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di occupazione dei suoli pubblici se ed in quanto compatibili;

Art. 29 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento Comunale entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO A

LOCALIZZAZIONE DEI CHIOSCHI

Dal punto di vista tecnico i parametri di riferimento per potere pervenire ad una corretta definizione della materia, si sostanziano nell'osservanza delle norme del Codice della Strada, degli strumenti urbanistici vigenti, del Regolamento Urbanistico Edilizio e del presente Regolamento per la collocazione dei chioschi, nonché le norme contenute nel d.lgs. 114/98 (decreto Bersani), e nella legge regionale n.12/99 afferente la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Il territorio di Loiano è caratterizzato da aree prevalentemente agricole, ma con la presenza di centri principali volto anche al turismo, pertanto gode del flusso di persone stagionale che possa incidere sull'economia di un chiosco per la vendita di prodotti.

Conseguenza logica è che i luoghi più indicati per la collocazione di chioschi sono le aree all'interno dei centri principali, soprattutto Loiano Capoluogo.

Attualmente sul territorio è presente un chiosco in area ormai non più idonea, quindi occorre prevedere uno spostamento di tale manufatto in una delle aree sotto individuate. Le aree nella disponibilità attuale dell'ente e ritenute idonee in base alle premesse sopra riportate sono:

- area verde – giardino Fondazza – viale Marconi Loiano capoluogo, di proprietà del Comune;
- aree verde – Pineta – Via Luigi Pozzi Loiano Capoluogo, di proprietà comunale
- area verde – Parco Cella – via Zena Quinzano, di proprietà del Comune;

Allegato: SCHEDE DI LOCALIZZAZIONE CHIOSCHI

SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE CHIOSCO 1

LOCALIZZAZIONE: Via Marconi – giardino Fondazza

PROPRIETA' DELL'AREA COMUNE DI LOIANO

DESCRIZIONE DELL'AREA: AREA VERDE – Ambito AC1_a

ATTIVITA' INSEDIABILE ATTIVITA' in base al RUE:

Usi

U.20 – attrezzature di interesse comune

U.29 – Attrezzature culturali;

U.7 – pubblici esercizi

NUMERO ATTIVITA' INSEDIABILI: 1

SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE CHIOSCO 2

LOCALIZZAZIONE: Via Luigi Pozzi

PROPRIETA' DELL'AREA COMUNE DI LOIANO

DESCRIZIONE DELL'AREA: AREA VERDE – Ambito DOT_V

ATTIVITA' INSEDIABILE ATTIVITA' in base al RUE:

Usi

U.22 – attrezzature per il verde

U.33 – Mercati Ambulanti fiere e feste;

NUMERO ATTIVITA' INSEDIABILI: 1

SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE CHIOSCO 3

LOCALIZZAZIONE: Via Zena – Parco Cella

PROPRIETA' DELL'AREA COMUNE DI LOIANO

DESCRIZIONE DELL'AREA: AREA VERDE – Ambito DOT_V

ATTIVITA' INSEDIABILE ATTIVITA' in base al RUE:

Usi

U.22 – attrezzature per il verde

U.33 – Mercati Ambulanti fiere e feste;

U.7 – pubblici esercizi

NUMERO ATTIVITA' INSEDIABILI: 1



UNIONE MONTANA VALLI

Sistema Inform



Loiano



Monghidoro

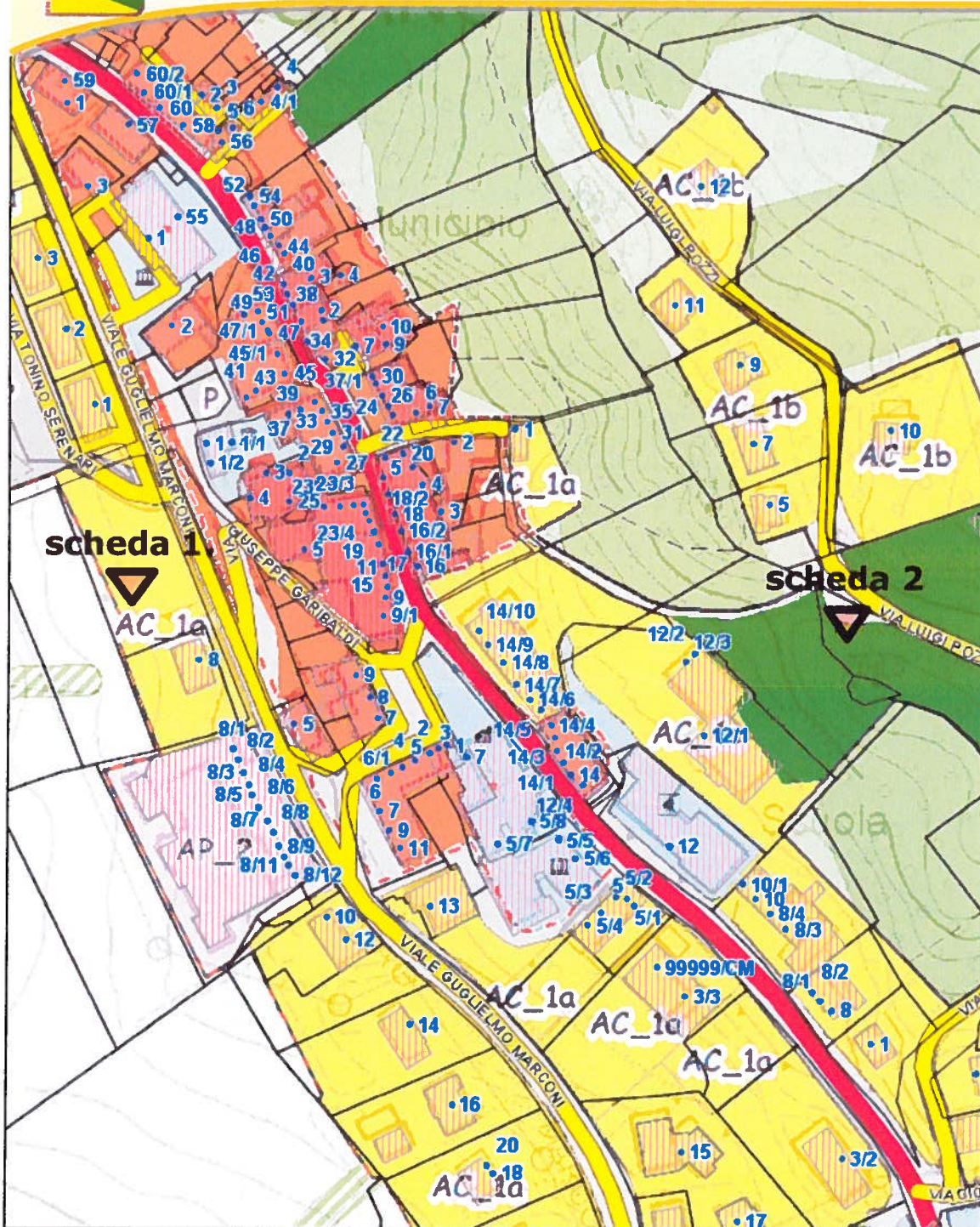


Monterenzio



Pianoro

SAVENA-IDICE

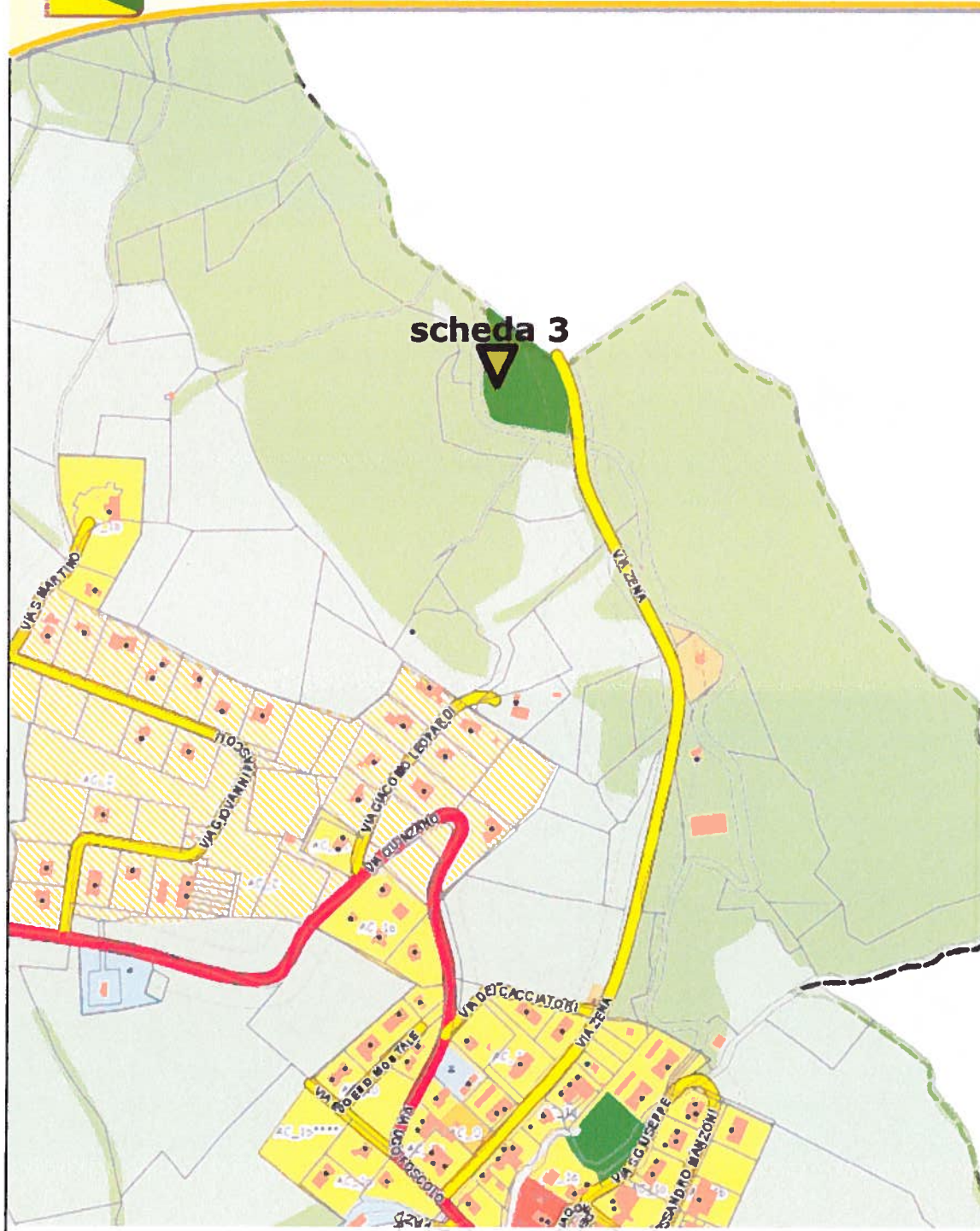


Comune di Loiano

17/12/2015 08:16 Scala 1:2.000

Note:

Localizzazione aree per chioschi

**Comune di Loiano**

17/12/2015 08:21 Scala 1:5.000

Note:

Localizzazione aree chioschi

Avvertenze: I dati cartografici e normativi pubblicati in questo portale, anche se derivati da quelli originali, non possono essere considerati validi in sede legale. Lo scopo della loro pubblicazione è principalmente divulgativo e non ha carattere di ufficialità. Inoltre, per la rapidità con cui questi dati evolvono e per le modalità di aggiornamento che prevedono l'azione di Enti diversi, non può essere totalmente escluso che essi siano parzialmente incompleti o inesatti. I dati estratti sono da utilizzarsi ai soli fini informativi e non costituiscono elementi probatori. Il gestore del sito e gli enti coinvolti declinano ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle informazioni ricavate.

PRESCRIZIONI TECNICHE

INDICAZIONI GENERALI

1. Il chiosco deve essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali. La struttura del manufatto è da eseguire preferibilmente in legno o in carpenteria metallica.

I chioschi dovranno avere le seguenti caratteristiche di base:

- tetto a due falde, con colmo parallelo al lato più lungo e con pendenza non superiore al 40% e individuazione del camino in colmo;
- la linea di gronda dovrà sporgere lungo tutto il perimetro del chiosco per una misura non superiore a 50 cm.;
- forma rettangolare, con i lati che dovranno rispettare, in linea di massima, la proporzione di 2/3 salvo diversa valutazione;
- nella progettazione dei chioschi deve essere valutata la posizione delle aperture nel complesso del fronte, prevedendo che quelle della zona di vendita vengano chiuse con pannelli incernierate nell'estremità superiore, oppure con serrande metalliche o con ante asportabili.
- non è consentita l'installazione di insegne sul chiosco o cartelli pubblicitari nelle aree pubbliche di pertinenza;
- la presenza del marchio della ditta sarà consentito come vetrofania o limitato alla fascia orizzontale della eventuale tenda solare;
- gli impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.) dovranno essere realizzati all'interno della sagoma del chiosco.
- le tende, con aggetto non superiore a ml.2,00, saranno del tipo a sbracci estensibili e dei colori del chiosco;
- il chiosco potrà essere tinteggiato con colore concordato con l'Ufficio Tecnico e previo parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il paesaggio.
- ove necessario in base alla destinazione d'uso, dovrà essere previsto almeno un bagno pubblico
- eventuali corpi illuminanti esterni dovranno essere scelti in armonia con il chiosco e rispettare le norme in materia di inquinamento luminoso (LR 19/2003)

Il Comune di Loiano si riserva di richiedere caratteristiche formali e dimensionali alternative al modello di cui al comma 1 per ambiti di particolare valore commerciale o ambientale.

1. La struttura del manufatto può essere eseguita preferibilmente in legno o in alternativa in carpenteria metallica. La tamponatura della struttura portante può essere realizzata in metallo verniciato o legno; sono ammessi vetro, plexiglass o similari. Deve essere garantita la insonorizzazione della struttura a salvaguardia della quiete pubblica. La pavimentazione dovrà essere facilmente rimovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di alcun genere alle pavimentazioni esistenti.

2. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici.

3. Il chiosco e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche, vi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap su sedia a ruote.

4. Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili.

SISTEMI DI CHIUSURA

Non è consentito l'uso di tapparelle. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche verniciate o con ante asportabili.

PUBBLICITA'

E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari purché di dimensioni limitate, anche luminosi.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO
CONVENZIONE TIPO**

Convenzione per l'affidamento in uso temporaneo di area di proprietà comunale su cui installare un chiosco.

L'anno _____ il _____ giorno _____ del _____ mese _____ di _____ presso la sede comunale, tra il Responsabile dell'AREA _____ in rappresentanza del Comune di Loiano, e sig. _____ nato a _____ il _____ CF: _____ residente a _____ in via _____

PREMESSO che i beni rientranti nel patrimonio comunale possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi stabiliti dalla normativa vigente;

VISTO il regolamento comunale disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche;

VISTA la determinazione n. _____ del _____ con la quale, previa procedura concorsuale ad evidenza pubblica, è stato affidato il suolo pubblico in oggetto per l'installazione di un chiosco da adibire d attività commerciale e precisamente per la vendita di _____ (o ad attività di servizi per l'esercizio di _____);

VISTO il certificato relativo all'assenza di precedenti connessi ad attività mafiose o a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 55/90;

Convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - regolamento

Entrambe le parti, presa visione e letto attentamente il regolamento comunale disciplinante l'installazione di chioschi su aree pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, lo accettano incondizionatamente. Copia del regolamento è acclusa alla presente convenzione.

ART. 2 – individuazione del bene

L'area sulla quale il chiosco dovrà insistere è ubicata in _____ in catasto al foglio di mappa N. _____-part. Nn. _____ e risulta essere di complessivi mq _____ con dimensione del chiosco in pianta di Mt _____ X mt _____ e dell'area di pertinenza di m q _____ come risultante dall'allegata planimetria

ART. 3 utilizzazione ed obblighi

L'area data in concessione sarà utilizzata per la costruzione di un chiosco da adibire a pubblico esercizio e precisamente per _____. Eventuale diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale pena la risoluzione automatica della presente convenzione.

Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per l'attività (permesso per costruire, autorizzazione sanitarie e commerciali, ogni altra autorizzazione prevista per legge).

Il concessionario con la firma della presente convenzione assume i seguenti obblighi:

- a) impegno a modificare il progetto secondo le prescrizioni dettate dall'Area Territorio e Ambiente ove richiesto;
- b) obbligo pieno ed incondizionato di assumere ogni responsabilità civile e penale verso terzi derivante dall'uso e la gestione delle aree e degli impianti che andrà a realizzare, per cui il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità per eventuali danni che possano essere arrecati a terzi e/o cose, obbligandosi in tal senso a stipulare apposita polizza assicurativa nonché polizza contro incendio ed atti vandalici. Copie delle predette polizze devono essere depositate presso il servizio tecnico del comune prima dell'apertura dell'attività;
- c) divieto di realizzare modifiche o migliorie all'immobile oltre quelle riportate nel progetto approvato, se non preventivamente autorizzate del comune con le procedure previste nel regolamento;
- d) attivare l'esercizio entro dodici mesi dal rilascio del permesso di costruire/provvedimento conclusivo;
- e) ripristinare lo stato dei luoghi al termine della concessione, presentando a garanzia di tale operazione polizza fideiussoria come prevista nel regolamento;

ART. 4 - corrispettivo

Il canone concessionario per l'anno _____ ammonta ad € _____ e va corrisposto anticipatamente in due rate semestrali.

La quota per gli anni successivi andrà aggiornata in base al 100% dell'indice ISTAT – FOI

ART. 5 - durata

La durata della presente concessione è stabilita in anni sei dalla conclusione dei lavori, con possibilità di rinnovo per altri sei. Alla scadenza dell'autorizzazione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del proprietario entro 30 gg. Trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione con spese a carico della ditta.

ART. 6 – divieto di sublocazione

il concessionario non può locare a terzi le aree di cui alla presente convenzione ne può cedere ad altri la concessione di che trattasi pena la revoca della stessa.

ART. 7 - oneri

Saranno interamente a carico del concessionario le spese relative agli allacci idrici, fognari, per la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.

ART. 8 – scadenza convenzione - risoluzione

Alla scadenza dell'autorizzazione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del proprietario entro 30 gg. Trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione con spese a carico della ditta.

ART. 9 – polizze assicurative

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il concessionario stipulerà a beneficio del Comune le seguenti fideiussioni assicurativa o bancaria

- garanzia per un importo di € _____ - corrispondente al 100% del costo di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione. La polizza deve contenere la possibilità di esercizio del diritto di escussione diretta nei confronti del concessionario da parte del comune e la rinuncia alla preventiva escussione.

- garanzia per un importo presunto di € _____ corrispondente al 100% dell'importo per il ripristino dei luoghi al termine della concessione da aggiornare ogni anno in base all'indice ISTAT da definire a seguito della progettazione definitiva/esecutiva

Entrambe le fidejussioni andranno presentate al momento del rilascio del permesso di costruire

ART. 10 - controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al presente Contratto o comunque derivante dal Contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

ART. 11 – domicilio legale

Per ogni comunicazione o notificazione sia in sede amministrativa che giudiziale il concessionario _____ elegge _____ domicilio _____ legale _____ in _____ e si impegna a comunicare all'amministrazione ogni eventuale cambiamento.

ART. 12 - rinvio al regolamento

per quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme del regolamento richiamato

Letto confermato e sottoscritto

Loiano, _____

IL CONCESSIONARIO

PER IL COMUNE